



Novità legislative e assetto degli istituti pensionistici nel vigente quadro normativo

Direzione Regionale Veneto - Area manageriale Pensioni

Padova, 25 giugno 2026

Programma

saluti istituzionali

Introduzione

Requisiti di accesso a pensione dopo la L. 199/2025

- **Pensione di vecchiaia ordinaria**
- **Pensione anticipata ordinaria**
- **Pensione anticipata lavoratori precoci**
- **Pensione anticipata usuranti**

Istituti di anticipo/posticipo dopo la L. 199/2025

- **Anticipo pensione: Ape sociale**
- **Assegni di esodo**
- **Incentivo al posticipo del pensionamento**

LA PENSIONE DI VECCHIAIA



Requisiti ordinari

Deroghe D.lgs. n. 503/1992

Requisiti ordinari
Lavoratori in possesso di contribuzione al 31/12/95
(art 24 co. 6 e 7 L. n. 214/2011 – L. n. 199/2025)

Requisito contributivo: a decorrere dal 1° gennaio 2012, i soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia in presenza di un'anzianità contributiva minima pari a **20 anni**, costituita da contributi versati o accreditati a qualsiasi titolo.

Requisito anagrafico: per l'accesso alla pensione di vecchiaia è richiesto il possesso dell'età minima, che per l'anno in corso è fissato, indifferentemente se uomini/donne o dipendenti/autonomi, a 67 anni.

Legge di Bilancio n. 199/2025

- dal 01/01/2027 il requisito anagrafico è incrementato di 1 mese

- dal 01/01/2028 il requisito anagrafico è incrementato di ulteriori 2 mesi

Requisiti ordinari Lavoratori con contribuzione dal 01/01/96

(art. 24, co. 6 e 7 L. n.214/2011 - L. n. 199/2025)

I lavoratori per i quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia:

- **in presenza del requisito contributivo di 20 anni e del requisito anagrafico, se l'importo della pensione risulta non inferiore all'importo dell'assegno sociale (pari a 546,24 euro per il 2026);**
- **al compimento dei 70 anni di età e con 5 anni di contribuzione "effettiva" (obbligatoria, volontaria, da riscatto) - con esclusione della contribuzione accreditata figurativamente a qualsiasi titolo - a prescindere dall'importo della pensione.**

Legge di Bilancio n. 199/2025

Per effetto dell'adeguamento alla speranza di vita il requisito anagrafico fino **al 31 dicembre 2026 è di 71 anni**

- dal 01/01/2027 i requisiti anagrafici sono incrementati di 1 mese
- dal 01/01/2028 i requisiti anagrafici sono incrementati di ulteriori 2 mesi

Deroghe al requisito contributivo

Art. 2, co. 3, d.lgs. n. 503 del 1992

- Lavoratori che al 31 dicembre 1992 hanno maturato i requisiti di assicurazione e di contribuzione previsti dalla normativa previgente.
- Lavoratori dipendenti che possono far valere un'anzianità assicurativa di almeno 25 anni e risultano occupati per almeno 10 anni per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare.
- Lavoratori ammessi alla prosecuzione volontaria in data anteriore al 31 dicembre 1992.

Deroghe al requisito anagrafico

Art. 1 comma 8 del Dlgs 503/92

In caso di liquidazione della pensione di vecchiaia nel FPLD per assicurati che presentano un grado di invalidità non inferiore all'80 per cento l'età per il pensionamento di vecchiaia è di:

60 anni per gli uomini

55 anni per le donne

Tali requisiti sono soggetti agli adeguamenti per la cosiddetta speranza di vita (12 mesi fino al 31/12/2026, 13 mesi dal 01/01/2027, 15 mesi dal 01/01/2028)

Il riconoscimento dello stato di invalidità in misura non inferiore all'80 per cento deve essere effettuato dagli uffici sanitari dell'Istituto.

Per la decorrenza si applica la finestra di 12 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti anagrafici, contributivi e sanitari.

Deroghe al requisito anagrafico
PENSIONE DI VECCHIAIA PER LAVORI GRAVOSI E USURANTI
(Art. 1, co. 147-148 L. 205/2017) dal 01/01/2029 possibile adeguamento speranze di vita



Requisiti nel sistema retributivo/misto

66 anni e 7 mesi di età e 30 di contributi per chi svolge lavori gravosi o usuranti

Requisiti nel sistema contributivo

pensione di vecchiaia con 66 anni e 7 mesi di età e 30 di contributi per chi svolge
lavori gravosi o usuranti
importo soglia => A.S.

DECORRENZE

primo giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti.

Decorrenza della pensione di vecchiaia

È condizione necessaria la **cessazione dell'attività lavorativa subordinata** alla data di decorrenza della pensione

La pensione di vecchiaia decorre:

dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l'assicurato ha compiuto l'età pensionabile, ovvero, nel caso in cui a tale data non risultino soddisfatti i previsti requisiti di anzianità assicurativa e contributiva (e importo soglia per gli iscritti post 1995), la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui vengono raggiunti tali requisiti.

LA PENSIONE ANTICIPATA



Requisiti ordinari

Pensione anticipata precoci

Pensione anticipata usuranti



PENSIONE ANTICIPATA ORDINARIA

Pensione anticipata (art. 24, co. 10 L. n. 214/2011 modificato DL 4/2019 convertito in L. 26/2019 – L. 199/2025)

Dal 1° gennaio 2012 la pensione di anzianità non esiste più. È stata sostituita dalla pensione anticipata

Requisito contributivo:

Uomini

42 anni e 10 mesi

Donne

41 anni e 10 mesi

Legge di Bilancio n. 199/2025

dal 01/01/2027 il requisito contributivo è incrementato di 1 mese

dal 01/01/2028 il requisito contributivo è incrementato di ulteriori 2 mesi

l'incremento **non si applica** nelle ipotesi di lavoro gravoso o usurante

Decorrenza:

Primo giorno mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa apertura della c.d. **finestra** (3 mesi).

Pensione anticipata soggetti con sola contribuzione dal 01/01/96

Al compimento di **64 anni**, da adeguare agli incrementi della speranza di vita, a condizione che risultino versati e accreditati almeno **20 anni** di contribuzione "effettiva" (obbligatoria, volontaria, da riscatto)

dal 01/01/2027 incremento di requisito anagrafico e contributivo di 1 mese

dal 01/01/2028 incremento di requisito anagrafico e contributivo di ulteriori 2 mesi

L'ammontare mensile della prima rata di pensione non deve risultare inferiore ad un importo soglia pari a **3 volte** l'importo mensile dell'assegno sociale.

Tale importo è ridotto a 2,8 per le donne con un figlio e a 2,6 volte per le donne con due o più figli.

In tali casi, la pensione anticipata contributiva è riconosciuta per un **valore lordo mensile massimo** non superiore a 5 volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico di vecchiaia.

Il trattamento di pensione anticipata decorre trascorsi 3 mesi dalla data di maturazione dei complessivi requisiti previsti.

Formula di calcolo a confronto

Retributivo/misto

L'importo della pensione è proporzionale:

- alle retribuzioni/redditi negli ultimi anni di lavoro che diventano determinanti
- alla anzianità contributiva maturata.

Il rendimento della contribuzione è decrescente in relazione a scaglioni di imponibili previdenziali rivalutati.

Poco influente l'età di pensionamento.

E' più favorevole a carriere lavorative stabili con trend retributivo/reddituale crescente.

contributivo

L'importo della pensione dipende:

- dall'ammontare dei contributi versati in tutta la vita lavorativa
- dall'età di pensionamento.

Applicazione di massimale agli imponibili previdenziali.

Più alta è l'età di accesso alla pensione, più elevata sarà la pensione.

E' più favorevole per carriere lavorative discontinue.



PENSIONE ANTICIPATA LAVORATORI PRECOCI

Lavoratori Precoci Soggetti

Lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all'A.G.O. e alle sue forme sostitutive ed esclusive, **con almeno 1 anno di contribuzione per periodi di lavoro effettivo svolti prima del compimento del 19° anno di età** e che siano nelle seguenti condizioni:

A. Lavoratori dipendenti in stato di **disoccupazione** per cessazione del rapporto di lavoro a seguito di licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale e che abbiano terminato di fruire da almeno tre mesi la prestazione per la disoccupazione loro spettante

B. Lavoratori dipendenti e autonomi che **assistono al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap** in situazione di gravità.

Il caregiver può essere anche un parente o un affine entro il secondo grado quando il coniuge/unito civilmente e i parenti di primo grado conviventi con la persona da assistere si trovino in una delle seguenti situazioni:

- aver compiuto i 70 anni di età;
- essere anch'essi affetti da patologie invalidanti;
- essere deceduti o mancanti

Lavoratori Precoci Soggetti

- C. Invalidi civili con un grado di invalidità pari o superiore al 74%
- D. Lavoratori **dipendenti addetti a lavori usuranti di cui al D.lgs 67/2011** o che svolgono da almeno 6 anni in via continuativa una **attività gravosa**. Dal 2018 il requisito soggettivo per i lavoratori adibiti ad attività gravose si intende realizzato, alternativamente, nei casi in cui il soggetto, al momento della decorrenza dell'indennità ovvero dalla data di perfezionamento dei requisiti, se anteriore alla prima data utile di presentazione della domanda di accesso:

svolga o abbia svolto negli ultimi 10 anni almeno 7 anni di attività gravosa;

svolga o abbia svolto negli ultimi 7 almeno 6 anni di attività gravosa.

Lavoratori Precoci Beneficio

I lavoratori interessati potranno ottenere la pensione anticipata **con 41 anni di contribuzione**. Tale requisito è soggetto al normale adeguamento alla speranza di vita, a decorrere dal 1 gennaio 2027.

N.B.: Se si accede alla pensione usufruendo della riduzione per i lavoratori precoci non si può svolgere lavoro subordinato o autonomo fino al raggiungimento dei requisiti ordinari di pensione anticipata.

Legge di Bilancio n. 199/2025

dal 01/01/2027 il requisito contributivo è incrementato di 1 mese (esclusi precoci gravosi e usuranti)

dal 01/01/2028 il requisito contributivo è incrementato di ulteriori 2 mesi (esclusi precoci gravosi e usuranti)

LA PENSIONE ANTICIPATA LAVORI FATICOSI E PESANTI

Lavori Usuranti Soggetti

Il D.lgs. n. 67/2011 istituisce una modalità di accesso al trattamento pensionistico anticipato in deroga ai requisiti ordinari per le seguenti tipologie di lavoratori dipendenti:

- a) Impegnati in mansioni particolarmente usuranti*
- b) lavoratori notturni*
- c) addetti alla cosiddetta "linea catena"*
- d) conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a nove posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo*



Lavori Usuranti Soggetti



Lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti

Per mansioni particolarmente usuranti si intendono:

- **“Lavori in galleria, cava o miniera”:** mansioni svolte in sotterraneo
- **“lavori nelle cave”:** mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale
- **“lavori nelle gallerie”:** mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento
- **“lavori in cassoni ad aria compressa”**
- **“lavori svolti dai palombari”**
- **“lavori ad alte temperature”:** mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di seconda fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata manuale
- **“lavorazione del vetro cavo”** mansioni dei soffiatori nell’industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio
- **“lavori espletati in spazi ristretti”** e in particolare delle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte all’interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture
- **“lavori di asportazione dell’amianto”**

Lavori Usuranti Soggetti



Lavoratori notturni

Turnisti

Prestano la loro attività di notte per almeno 6 ore, comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino

Intero anno

Prestano la loro attività lavorativa per almeno 3 ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo

Il datore di lavoro è tenuto a comunicare annualmente al Ministero del Lavoro, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 67 del 2011 e dall'articolo 6 del d.m. 20 settembre 2011, lo svolgimento di lavoro notturno ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 67 del 2011 indicando, per ogni dipendente, l'esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici con il numero dei giorni di lavoro rientranti in tale tipologia.

Lavori Usuranti Soggetti



Addetti alla cosiddetta "linea catena"

Si tratta di lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro gestita dall'INAIL, impegnati all'interno di un processo produttivo in serie, con ritmo determinato da misurazione di tempi, sequenze di postazioni, ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia.

Il datore di lavoro è tenuto a comunicare annualmente al Ministero del Lavoro, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 67 del 2011 e dall'articolo 6 del d.m. 20 settembre 2011, lo svolgimento di lavoro «a catena» ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 67 del 2011 indicando, per ogni dipendente, l'esecuzione del periodo di lavoro come addetto alla linea.

Lavori Usuranti Soggetti



Addetti alla cosiddetta "linea catena"

Voce	Lavorazioni
1462	Prodotti dolciari; additivi per bevande e altri alimenti
2197	Lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti; produzione di articoli finiti, ecc.
6322	Macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico
6411	Costruzione di autoveicoli e di rimorchi
6581	Apparecchi termici: di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento
6582	Elettrodomestici
6590	Altri strumenti ed apparecchi
8210	Confezione con tessuti di articoli per abbigliamento ed accessori; ecc.
8230	Confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo

Conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a nove posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo

Con circolare n. 22/2011 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali riguardo ai conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto chiarisce che, ai sensi dell'articolo 46 del Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), si intendono per veicoli "tutte le macchine, di qualsiasi specie, che, guidate dall'uomo, circolano sulle strade", in assenza di specifiche indicazioni da parte del legislatore e uniformemente a quanto previsto da altre disposizioni normative, (v. ad es. art. 54 del Codice della strada) il limite minimo di capienza del veicolo dei 9 posti deve ritenersi comprensivo del posto riservato al conducente.

Lavori Usuranti requisito soggettivo



Per accedere alla pensione anticipata con i requisiti agevolati occorre:

che l'attività usurante sia **effettivamente svolta**:

➤ per almeno **7 anni negli ultimi 10 anni di lavoro**

oppure

➤ per almeno **metà della vita lavorativa complessiva**

Lavori Usuranti beneficio



Dal 2016 al 2026, i requisiti agevolati per accedere al trattamento pensionistico anticipato sono:

per i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti, addetti alla cosiddetta "linea catena", conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo, notturni a turni occupati per un numero di giorni lavorativi pari o superiore a 78 all'anno:

dipendenti: quota 97,6 (somma di età e anzianità contributiva) con età minima di 61 anni e 7 mesi e anzianità contributiva minima di 35 anni

autonomi: quota 98,6 (somma di età e anzianità contributiva) con età minima di 62 anni e 7 mesi e anzianità contributiva minima di 35 anni

Lavori Usuranti beneficio



Per i lavoratori notturni a turni occupati per un numero di giorni lavorativi da 72 a 77 all'anno:

dipendenti: quota 98,6 (somma di età e anzianità contributiva) con età minima di 62 anni e 7 mesi e anzianità contributiva minima di 35 anni

autonomi: quota 99,6 (somma di età e anzianità contributiva) con età minima di 63 anni e 7 mesi e anzianità contributiva minima di 35 anni

Per i lavoratori notturni a turni occupati per un numero di giorni lavorativi da 64 a 71 all'anno:

dipendenti: quota 99,6 (somma di età e anzianità contributiva) con età minima di 63 anni e 7 mesi e anzianità contributiva minima di 35 anni

autonomi: quota 100,6 (somma di età e anzianità contributiva) con età minima di 64 anni e 7 mesi e anzianità contributiva minima di 35 anni.

N.B.: coloro che svolgono attività usurante e hanno i requisiti per ottenere il beneficio previsto per i lavoratori precoci possono ottenere la pensione anticipata con 41 anni di contribuzione indipendentemente dall'età.



APE SOCIALE

E' un'indennità di natura assistenziale a carico dello Stato erogata dall'Inps a soggetti in determinate condizioni che abbiano compiuto almeno 63 anni e 5 mesi di età e che non siano già titolari di pensione diretta in Italia o all'estero.

L'indennità è corrisposta, a domanda, fino al raggiungimento **dell'età prevista per la pensione di vecchiaia**.

Si tratta di una misura sperimentale in vigore dal **1° maggio 2017 al 31 dicembre 2026** intesa ad agevolare la transizione verso il pensionamento per soggetti svantaggiati o in condizioni di disagio ed è soggetta a limiti di spesa.

N.B.: Per il datore di lavoro non si tratta di "gestire un pensionamento", ma un'uscita dal lavoro senza obblighi finanziari diretti a suo carico (a differenza di esodi o isopensione). E' uno strumento di gestione delle uscite "a costo zero diretto" per l'azienda.

Tuttavia -> per i settori HR può essere difficile pianificare le tempistiche, in considerazione che l'APE è legata a limiti di risorse finanziarie disponibili nel bilancio statale, e non è attualmente misura strutturale.

REQUISITI

Per ottenere l'indennità è necessario avere, al momento della richiesta, i seguenti requisiti:

residenza in Italia

almeno 63 anni e 5 mesi di età

almeno 30 anni di anzianità contributiva. Solo per i lavoratori che svolgono attività difficoltose o rischiose l'anzianità contributiva minima richiesta è di 36 anni. i requisiti contributivi sono ridotti, per le donne, di 12 mesi per ogni figlio (legittimo, naturale o adottivo), nel limite massimo di 2 anni.

non essere titolari di alcuna pensione diretta in Italia e all'estero.

L'accesso al beneficio è inoltre subordinato alla cessazione di qualunque attività lavorativa anche autonoma.

DURATA

L'indennità è corrisposta ogni mese per 12 mensilità nell'anno, fino all'età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia o comunque fino al raggiungimento della titolarità di un trattamento pensionistico diretto.

IMPORTO

L'indennità è pari all'importo della rata mensile di pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione (se inferiore a 1500 euro) o pari a **1500 euro** (se la pensione è pari o maggiore di detto importo). L'importo dell'indennità non è rivalutato.

Ape Sociale

Soggetti destinatari



Ai lavoratori, dipendenti pubblici e privati, autonomi e ai lavoratori iscritti alla gestione separata che si trovino in una delle seguenti condizioni:

A. disoccupati che abbiano finito integralmente di percepire la prestazione per la disoccupazione loro spettante. Lo stato di disoccupazione deve essere conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura obbligatoria di conciliazione prevista per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, o che siano in stato di disoccupazione a seguito di scadenza del termine del contratto a tempo determinato, a condizione che abbiano avuto, nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi.

B. assistono al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità.

Il caregiver può essere anche un parente o un affine entro il secondo grado quando il coniuge/unito civilmente e i parenti di primo grado conviventi con la persona da assistere si trovino in una delle seguenti situazioni:

- aver compiuto i 70 anni di età;
- essere anch'essi affetti da patologie invalidanti;
- essere deceduti o mancanti

Ape Sociale Soggetti destinatari



C. Invalidi civili con un grado di invalidità pari o superiore al 74%

D. lavoratori dipendenti che svolgono un lavoro *particolarmente difficoltoso o rischioso*.

il requisito soggettivo si intende realizzato, alternativamente, nei casi in cui il soggetto, al momento della decorrenza dell'indennità ovvero dalla data di perfezionamento dei requisiti, se anteriore alla prima data utile di presentazione della domanda di accesso:

svolga o abbia svolto negli ultimi 10 anni almeno 7 anni di attività gravosa;

svolga o abbia svolto negli ultimi 7 almeno 6 anni di attività gravosa.

Quindi, dal punto di vista dell'azienda, è essenziale la correttezza delle denunce contributive, con riferimento a:

- Qualifica del lavoratore
- Mansioni
- Periodi lavorati

Ape Sociale

Mansioni c.d. gravose – Mod. AP148

- Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici
- Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni
- Conciatori di pelli e di pellicce
- Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante
- Conduttori di mezzi pesanti e camion
- Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni
- Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza
- Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido
- Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati
- Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia
- Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti
- Operai dell'agricoltura, zootecnia e pesca
- Pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative
- Siderurgici di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi tra i lavori usuranti di cui al d.lgs. n. 67/2011
- Marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini ed acque interne

Ape Sociale

Mansioni c.d. gravose – Mod. AP148

Il logo sovrastante deve avere dimensioni massime (LxH) 19,5cm x 3cm

AP148

intestazione del datore di lavoro max 106 caratteri

ATTESTAZIONE DATORE DI LAVORO PER LA RICHIESTA DELL'APE SOCIALE
in relazione alle attività lavorative di cui all'allegato 3 della legge 30 dicembre 2021, n. 234
(art. 48 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Io sottoscritto/a:

Codice Fiscale		Sesso	☐ M	☐ F			
Cognome							
Nome							
Nato/a il		/		/			
in	ITALIA	☐ Estero					
Provincia							
Comune							
Residente in:							
Stato	ITALIA	☐ Estero					
Provincia							
Comune							
Indirizzo		CAP		n.			

Ape Sociale **incompatibilità con attività lavorativa – riflessi aziendali**



il titolare di APE sociale decade dall'indennità ove:

- svolga attività di lavoro dipendente o autonomo;
- svolga lavoro autonomo occasionale da cui derivino redditi superiori al limite di 5.000 euro lordi annui.

L'indennità percepita nel corso dell'anno in cui risulta lo svolgimento di attività di lavoro dipendente o autonomo o - nelle ipotesi di lavoro autonomo occasionale - in cui risulta superato il limite reddituale di 5.000 euro annui lordi, diviene indebita e si procede al relativo recupero.

I percettori di APE sociale sono tenuti a comunicare all'INPS la ripresa di attività di lavoro dipendente o autonomo, nonché l'avvenuto superamento del limite reddituale di 5.000 euro lordi annui previsto per il lavoro autonomo occasionale, entro 5 giorni dal verificarsi dell'evento.

L'assegno di esodo

Isopensione – art. 4 L.92/2012

L'isopensione è uno strumento di gestione degli esuberi che consente all'impresa di accompagnare i lavoratori prossimi alla pensione verso la stessa, tramite:

- assegno mensile pari alla pensione teorica
- contribuzione figurativa correlata

L'accesso alle prestazioni di accompagnamento a pensione ai sensi dell'art. 4, commi da 1 a 7 - ter, della L. 28 giugno 2012, n. 92 (cosiddetta «isopensione») è subordinato all'espletamento delle procedure concordate a livello aziendale finalizzate all'esodo volontario, ovvero delle procedure previste dalla legge per i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali.

Tali procedure devono concludersi con un accordo, sottoscritto con le organizzazioni sindacali individuate dalla legge, dal quale risulti una situazione di eccedenza del personale.

I requisiti per l'accesso alla prestazione sono indicati nel paragrafo 3 della Circolare INPS n. 119/2013 che è possibile consultare tramite il sito Internet dell'Istituto.

L'accordo aziendale deve indicare, in particolare:

- il periodo di validità del programma di esodo;
- il numero dei lavoratori interessati.

Isopensione – art. 4 L.92/2012

Sono previste due certificazioni che l'azienda trasmette in due differenti momenti:

- certificazione del diritto
- certificazione dell'importo

Le garanzie di pagamento devono essere versate dall'azienda in relazione alla tipologia scelta.

1. Contratto di fideiussione
2. Unica Soluzione

La Sede INPS di competenza istruisce e definisce la domanda di assegno, che decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della cessazione del rapporto di lavoro; il lavoratore riceve con il primo pagamento gli arretrati a partire dalla decorrenza dell'assegno.

Isopensione – art. 4 L.92/2012

Obblighi economici a carico dell'azienda

L'azienda deve sostenere:

- a) l' assegno di esodo, pari alla pensione teorica ed erogato fino al raggiungimento dei requisiti anagrafici e contributivi per il diritto a pensione; questo assegno non viene pagato direttamente dall'azienda al lavoratore, ma è corrisposto da INPS a seguito del versamento da parte dell'azienda della provvista finanziaria
- b) la contribuzione correlata utile per diritto e misura della pensione

Quindi l'azienda "paga" sia il reddito sostitutivo sia la copertura previdenziale.

N.B. L'assegno di esodo non si trasforma automaticamente in Pensione.

Il titolare della prestazione deve presentare la domanda di pensione in tempo utile.

Isopensione – art. 4 L.92/2012 - prolungamento e conseguenze per le aziende

Al momento della definizione della domanda di accompagnamento a pensione è necessario accertare che il lavoratore, in base al quadro normativo vigente, raggiunga la prima decorrenza utile della pensione nei 4 anni (attualmente 7 fino al 31/12/2026) per la c.d. isopensione, successivi alla data di risoluzione del rapporto di lavoro.

Successivamente all'erogazione della prestazione, l'INPS può continuare a corrisponderla fino al raggiungimento della prima decorrenza utile della pensione, ancorché la stessa, per effetto dell'adeguamento degli incrementi della speranza di vita stabiliti con i decreti direttoriali, si collochi oltre il periodo ordinario di durata massima della prestazione di accompagnamento a pensione, fermo restando il versamento, da parte del datore di lavoro, della provvista e della necessaria contribuzione correlata per la maturazione dei requisiti pensionistici.

Rischio per l'azienda = che la variazione dei requisiti pensionistici produca un prolungamento del periodo di esodo/isopensione.

Istituti aboliti – L. 199/2025

Pensione anticipata flessibile e opzione donna – mancata proroga



La legge di Bilancio 2026 non ha previsto la proroga delle disposizioni in materia di pensione anticipata c.d. opzione donna, di cui all'articolo 16, comma 1-bis, del decreto-legge n. 4 del 2019, e della pensione anticipata flessibile di cui all'articolo 14.1 del medesimo decreto-legge.

Resta, comunque, ferma la possibilità di accedere a tali forme di pensionamento anticipato per coloro che possono fare valere le condizioni vigenti prima della legge di Bilancio 2026 e i previsti requisiti entro le date di seguito indicate:

- per la pensione anticipata c.d. opzione donna, al 31 dicembre 2024;
- per la pensione anticipata flessibile, al 31 dicembre 2025.

N.B. vengono meno 2 canali di uscita anticipata volontaria a costo zero per l'azienda, con impatto sulla gestione del turnover generazionale. Quindi questo intervento di abolizione non si traduce solo in una riduzione di misure di flessibilità per i lavoratori, ma comporta anche una contrazione degli strumenti di gestione degli organici per le imprese.

Cancellazione della Pensione di vecchiaia o anticipata nel sistema contributivo con rendita da previdenza complementare.



Art. 1, co. 195 L. n. 199/2025: abrogazione del comma 7-bis e soppressione dell'ultimo periodo del comma 11 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011.

L'abrogato comma 7-bis prevedeva, a decorrere dal 1° gennaio 2025 e su richiesta degli interessati, la possibilità di computare una o più prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare per raggiungere l'importo soglia richiesto per l'accesso alla pensione anticipata o alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo.

L'ultimo periodo del soppresso comma 11 del citato articolo 24 prevedeva, per coloro che si avvalevano della facoltà di cui al citato comma 7-bis, un incremento di cinque anni, dal 1° gennaio 2025, e di ulteriori cinque anni, dal 1° gennaio 2030, del requisito contributivo richiesto per la pensione anticipata di cui all'articolo 24, comma 11, del decreto-legge n. 201 del 2011.

L'incentivo al posticipo del pensionamento

Incentivo al posticipo del pensionamento

L'art.1, comma 194 della Legge di Bilancio ha prorogato al 31/12/2026 quanto stabilito dalla legge di bilancio 2025 in merito all'incentivo al posticipo del pensionamento.

Pertanto il beneficio spetta ai lavoratori dipendenti iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria (AGO) o alle forme sostitutive ed esclusive della medesima che entro il 31 dicembre 2026 maturano i requisiti minimi previsti per l'accesso alla pensione anticipata di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011 (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini).

L'incentivo consente al lavoratore dipendente che ha maturato i requisiti pensionistici e sceglie di restare al lavoro di rinunciare all'accredito della quota IVS a proprio carico. Tale quota viene erogata direttamente in busta paga.

Non è quindi un incentivo all'azienda, ma ha effetti diretti sulla gestione contributiva e payroll del datore di lavoro.

È prevista, inoltre, l'esclusione dall'imponibile fiscale della somma corrispondente alla quota di contribuzione a beneficio del lavoratore.

Incentivo al posticipo del pensionamento

Cosa cambia per il datore di lavoro?

Dal momento di accoglimento del posticipo:

- Resta l'obbligo di versare la contribuzione datoriale
- Cessa l'obbligo di versare la quota contributiva a carico del lavoratore (precisamente, l'effetto decorre dalla prima decorrenza utile della pensione successiva alla domanda, secondo le regole della pensione che il lavoratore potrebbe conseguire).

La quota lavoratore:

viene corrisposta in busta paga come somma aggiuntiva che è
non imponibile previdenziale
non imponibile fiscale (dal 2025)

Impatto operativo:

diventa voce retributiva "tecnica" da gestire in payroll

Incentivo al posticipo del pensionamento

La facoltà si attiva solo a domanda: l'INPS verifica i requisiti e comunica l'accertamento dei requisiti al lavoratore e al datore di Lavoro tramite i canali previsti.

L'incentivo cessa con l'accesso a pensione diretta, e comunque al raggiungimento dell'età, salva la possibilità di revoca della rinuncia.

Le circolari INPS richiedono:

specifica valorizzazione nei flussi UniEmens

gestione distinta delle basi imponibili (con l'incentivo, la retribuzione del lavoratore si "scinde" in 2 componenti: la retribuzione normale, soggetta a contribuzione – per la parte datoriale – e fiscalmente imponibile + la somma sostitutiva che è esente).

Incentivo al posticipo del pensionamento

Effetti

- permanenza di lavoratori esperti
- ritardo turnover e ricambio generazionale
- impatto su politiche di assunzione e perciò di pianificazione organico
- Relazioni industriali: l'istituto si presta a possibile utilizzo in accordi individuali di retention

Ma N.B è misura individuale, non oggetto di negoziazione collettiva

In conclusione, il posticipo appare:
amministrativamente rilevante
economicamente neutro
organizzativamente strategico.

INPS



Grazie!